

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2050

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, prevede che possano essere ammessi al concorso per esami, per conseguire la qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con qualifiche funzionali non inferiori all'ottava.

Tale norma si collocava in un sistema legislativo nell'ambito del quale la suddetta ottava qualifica era attribuita esclusivamente ad un ristretto numero di impiegati (ex direttori aggiunti di divisione ed ex direttori di

sezione con cinque anni di anzianità nella qualifica), che, avendo svolto una serie articolata e temporalmente qualificata di attività professionali, poteva essere considerato idoneo a conseguire la qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza ed a svolgere le funzioni peculiari della qualifica stessa.

Di recente, però, in applicazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si è proceduto ad inquadrare nell'ottava qualifica funzionale anche gli impiegati delle qualifiche iniziali della ex carriera direttiva (direttore di sezione e consigliere).

In presenza di tale mutato quadro normativo la «ratio» sottesa al citato comma 3 non ha più

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ragione di essere essendo venuto meno quel contenuto di specifica professionalità che all'epoca caratterizzava gli impiegati ricompresi nell'ottava qualifica funzionale, per cui, se non si procedesse a modificare la norma in argomento, avrebbero oggi titolo a partecipare al concorso in parola impiegati non in possesso di quel minimo di professionalità che il legislatore della norma in questione ritenne essere requisito necessario ed inderogabile.

Sulla base delle suesposte considerazioni ed in relazione a quanto è stato possibile constatare durante gli anni di applicazione della normativa di cui all'articolo 5 della citata legge n. 427 del 1985, è stata predisposta una ipotesi di disegno di legge che modifica e integra i commi 3, 4, 5 e 6 di detto articolo,

prevedendo il possesso da parte dei concorrenti di nuovi requisiti, ovvero nuove modalità circa i programmi ed il numero delle prove da effettuare.

In particolare dette modifiche prevedono che:

al concorso in questione possano essere ammessi impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona;

i concorrenti siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in economia e commercio o in scienze politiche;

il numero delle prove scritte sia elevato almeno a due.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.

4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui particolari servizi d'Istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi.».